

**NOTAIO**  
**Dr. ELVIRA BELLELLI**  
Via E. Monaci, 21 - Tel. 44291003  
00161 ROMA

REPERTORIO N.65078

RACCOLTA N.20599

DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di giugno

16 GIUGNO 2014

In Roma, nel mio studio in via Ernesto Monaci n.21.

Avanti a me dottor Elvira BELLELLI Notaio in Roma, iscritto

nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia

E' PRESENTE:

- CAPORALE Walter, nato a Lanciano il 4 febbraio 1964, resi-

dente a Fossacesia via Lungomare n.152/E, codice fiscale CPR

WTR 64B04 E435I, il quale dichiara d'intervenire al presente

atto in qualità di Presidente dell'Associazione "ANIMALISTI

ITALIANI ONLUS", con sede in Roma via Tommaso Inghirami n.82,

codice fiscale 96368210587.

Io notaio sono certo dell'identità personale del componente,

il quale mi chiede di depositare nei miei atti ai fini della

registrazione e pubblicazione, lo statuto della predetta Asso-

ciatione, statuto approvato dall'assemblea con verbale dell'11

maggio 2014.

Io notaio aderendo alla richiesta fattami ritiro lo statuto

che si compone di n.19 (diciannove) articoli e lo allego al

presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per e-

spressa dispensa del componente.

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE - ROMA 4  
IN VIA TELEMATICA  
IL 18.06.2014  
12330 SERIE 1T

Dott. ELVIRA BELLELLI  
NOTAIO IN ROMA - Via Ernesto Monaci, 21 00161 Roma  
Tel. 06 44291003

Di questo atto ho dato lettura al comparente il quale da me  
interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su di un foglio  
per pagine una e fin qui della seconda e completato da me No-  
taio.

Viene sottoscritto alle ore quindici e trentacinque.

F.to: Walter Caporale

" Elvira BELLELLI Notaio

*Copia conforme all'originale  
firmato a norma di legge che si  
rilascia per gli usi consentiti.  
Roma, 18 giugno 2014*

*Elvira Bellelli*



Allegato "A" al n.65078/20599 di Repertorio

**STATUTO ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI ONLUS**

**Art.1) Costituzione e denominazione**

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata  
"ANIMALISTI ITALIANI ONLUS".

L'Associazione - agli effetti fiscali - assume qualifica di  
organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone  
l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e succes-  
sive modifiche e integrazioni.

**Art.2) Sede**

L'Associazione ha Sede Legale in Roma, Via Tommaso Inghirami  
82, C.A.P. 00179 e Sede Amministrativa in Lanciano (Chieti),  
Via Don Minzoni 28, C.A.P. 66034

**Art.3) Durata**


L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.4) Oggetto e scopo**

L'Associazione persegue finalità di tutela e promozione dei  
diritti degli animali, dell'uomo, della natura e dell'ambiente  
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- premesso che gli animali sono esseri senzienti, capaci di  
soffrire, provare dolore e piacere, amare e comunicare, che  
hanno valore in sé e non in quanto utili agli interessi  
dell'uomo, un valore autonomo che li rende soggetti morali  
portatori di diritti da tutelare;

- premesso altresì che gli animali vengono utilizzati senza





alcuna considerazione poiché considerati esseri inferiori, oggetti, mezzi a disposizione dell'uomo, incapaci di ragionare ovvero, non coscienti, solo perché non hanno uguale capacità di parola dell'uomo, facendo derivare da queste considerazioni quel particolare fenomeno denominato "specismo", indifendibile ed antiscientifico fondato sui principi della discriminazione in base alla specie (quella umana superiore a quella animale) che è parente stretta della discriminazione in base alla razza (la bianca superiore alle altre) e al genere (quello maschile superiore a quello femminile), la cui applicazione conduce ad una logica che individua in ogni occasione e/o campo di applicazione un essere superiore ed uno inferiore, portando quindi a giustificare le più svariate forme di sopraffazione che "l'animale umano" ha praticato e pratica nei confronti e a danno dei propri simili e non, quali lo schiavismo, lo sfruttamento del più debole, lo sterminio delle minoranze etniche; - considerato quindi, che sussistono dei doveri dell'uomo verso gli animali non umani, e non solo nei confronti dei propri simili, che non possono e non devono limitarsi alla sola pietas;

l'Associazione "Animalisti Italiani Onlus" ha come obiettivo il superamento del principio che afferma ed impone la superiorità "dell'animale umano" sopra ogni altro essere vivente del pianeta terra e che autorizza l'uomo a disporre, a proprio piacimento e per proprio tornaconto, della vita di tutti gli

esseri viventi, ed è quindi a favore di una cultura interspecifica e biocentrica che ponga al centro "la vita", in tutte le sue forme, nella consapevolezza della importanza della tutela della biodiversità, ampiamente intesa, quale fattore determinante per la salvaguardia della vita sulla terra.

L'Associazione "Animalisti Italiani Onlus" nasce con l'obiettivo di abolire ogni forma di violenza e sfruttamento a danno di ogni tipo di animale, umano e non umano, nonché ogni forma di discriminazione nei confronti di ogni tipo di minoranza (etnica, culturale, religiosa, di specie, ecc..).

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione adotta tutti i metodi democratici non violenti che non siano in contrasto con i principi statutari dell'associazione stessa (rapporti con i mass-media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni nonviolente, convegni, conferenze, presentazione di proposte di legge e disegni di legge parlamentari o di iniziativa popolare, referendum, raccolte di firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni, partiti, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste, del terzo settore ecc.).

L'attività principale dell'Associazione, pertanto, consiste nel:

- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, uomo-ambiente, uomo-uomo;




- favorire l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed Enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale, ambientale, delle minoranze, a favore dei più bisognosi e degli "ultimi tra gli ultimi", siano essi "animali umani" o "animali non umani";

- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, ambientaliste, dei diritti civili, politici e religiosi (che contraddistinguono una società democratica ed uno Stato di diritto da un regime) e per la tutela di ogni tipo di minoranza, umana e non umana;

- promuovere, disciplinare, organizzare attività, interventi e corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali, dell'ambiente e di tutte le minoranze, non solo, umane e non umane;

- effettuare interventi nel campo dei diritti degli "animali umani" e degli "animali non umani", dell'ambiente e comunque, in generale, dei diritti civili, politici e religiosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, tra le quali anche: la gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici.



Servizi ed L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di ini-  
nimale, am- ziative inerenti principalmente alla tutela dei diritti degli  
osi e degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive,  
o "animali turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il  
perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì,  
delle tema- alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associa-  
i, politici ti di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel  
ocratica ed campo non solo delle difesa degli animali.

di ogni ti- **Art.5) Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili  
ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi tito-  
lo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e  
privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito  
dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva mi-  
sura di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività  
l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti en-  
trate:

**A) Contributi**

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi da organismi internazionali;

**B) Attività istituzionali**

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche,



finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- rimborsi derivanti da convenzioni.

C) Altri proventi

- donazioni e lasciti testamentari;

- redditi derivanti dal patrimonio;

- redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dar luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

**Art.6) Soci**

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: minorenni - ordinario - donatore - sostenitore - straordinari



- benemerito

2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell'Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

3. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. Perdita della qualifica di socio:

- automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa;

- per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;

- per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi.



L'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

6. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

7. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale.

8. I soci onorari sono coloro che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del consiglio direttivo.

9. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dell'organo direttivo e del collegio dei revisori contabili.

10. Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione da almeno tre anni hanno diritto di concorrere alle cariche elettive. Sussiste incompatibilità fra cariche nazionali con altre cariche nazionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e/o di altro genere.

#### **Art.7) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;



- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- la Consulta Nazionale dei Rappresentanti Locali Comunali, Provinciali e Regionali.

**Art.8) Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Associazione o che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi.

L'assemblea è convocata dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso sulla rivista dell'Associazione o, in mancanza di esso, a mezzo lettera, almeno venti giorni prima della data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati o dal collegio dei revisori contabili.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo;



- elegge il Collegio dei revisori contabili;

- determina gli eventuali compensi annuali per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori contabili;

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito in materia dal

D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a

parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argo-

menti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;


L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo

a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. Per le

modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

dei tre quinti dei presenti.

Ogni socio, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice



civile, ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla

legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.

L'assemblea è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.

L'assemblea ordinaria dei soci elegge, su proposta del Presidente dell'Associazione, il presidente dell'assemblea. Le candidature alle cariche elettive devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 20 soci presenti. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente entro 60 gg dall'inizio dell'Assemblea, e devono essere sottoscritte nel corso della stessa da almeno 20 soci presenti all'Assemblea. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno 20 soci presenti, si dovranno svolgere a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori iscritti da almeno sei mesi ed i soci che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento



dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con  
l'apposizione delle firme di almeno 30 soci presenti.

#### Art.9) Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo  
composto da cinque membri eletti tra tutti gli associati aven-  
ti diritto al voto: Presidente, Vice Presidente, Segretario-  
Tesoriere e due Consiglieri. Il Presidente, il Vice-presidente  
e il Segretario-Tesoriere vengono eletti nella prima riunione  
utile successiva all'Assemblea; il Consiglio Direttivo si im-  
pegna a favorire e a rispettare il principio all'interno di  
tutte le cariche nazionali e locali, dell'equilibrio di gene-  
re, riservando un ragionevole numero minimo di cariche diret-  
tive a componenti di sesso femminile;

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rie-  
letto.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più  
Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio  
direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo  
in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i  
soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza del  
Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare  
l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del  
nuovo Consiglio.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono bimestrali. Esse  
sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Pre-

con  
sidente. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario-  
Tesoriere.

ivo  
en-  
io-  
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la  
presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto fa-  
vorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di  
voto sarà determinante il voto del Presidente.

nte  
one  
5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria  
e straordinaria amministrazione.

im-  
di  
ene-  
ret-  
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre  
all'approvazione dell'assemblea, autorizzando le relative en-  
trate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diver-  
si titoli del bilancio preventivo.

rie-  
to di:  
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale o  
quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compi-

più  
glio  
- stabilire le modalità di applicazione delle delibere  
dell'Assemblea;

tivo  
- stabilire le quote sociali annuali;

ra i  
- approvare le proposte di modifica dello Statuto;

del  
care  
del  
- nominare, se richiesto e ritenuto necessario, i Direttori  
delle Campagne Nazionali che l'Associazione intende promuovere  
sul territorio nazionale, a tutti gli effetti Dirigenti, a ti-  
tolo gratuito oppure oneroso, in quest'ultimo caso prevedendo

Esse  
le necessarie coperture economiche in sede di approvazione dei

Pre-  
Bilanci o, in mancanza, con Delibera di Direttivo Nazionale e,

comunque, sempre nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di contratti di lavoro;

- approvare e ratificare la nomina dei Rappresentanti Locali comunali, provinciali e regionali che avranno adempiuto ed assolto tutti i passaggi burocratico-amministrativi previsti;

- eleggere il responsabile dei rapporti con le Rappresentanze Locali;

- deliberare la revoca degli eletti o dei nominati nelle Rappresentanze Locali;

- deliberare, a maggioranza assoluta (50% + 1 dei consiglieri) lo scioglimento di una Rappresentanza Locale comunale, provinciale o regionale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto: i Rappresentanti Locali la cui nomina sia stata ratificata dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, gli eletti nel Collegio dei Revisori Contabili ed i Direttori.

**Art.10) Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere.**

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale.

La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei

vi- processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.

ali Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per  
as- singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del  
i; Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua  
Rap- attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non  
eri) sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

3. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa  
arte- dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati.

#### Art.11) Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri  
legale effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i  
io. In non soci.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.

3. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; in caso di cessazione di uno o due membri effettivi (per

dimissioni scritte indirizzate all'assemblea dei soci o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi) subentrano automaticamente i supplenti.

L'assemblea dovrà provvedere alla reintegrazione del collegio dei revisori nella prima riunione successiva alla detta cessazione.

4. I revisori controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell'Associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.

5. I revisori contabili partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto di voto.

#### **Art.12) Rappresentanti Locali**

1) Le Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali, ed i rappresentanti locali sono articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale;

2) Le articolazioni periferiche, in armonia con quanto specificato all'articolo 12 dello statuto e al precedente punto 1), sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti da esse poste in essere.

Il Direttivo Nazionale dell'Associazione concede, alle suddette articolazioni periferiche, l'uso gratuito del logo istituzionale raffigurante una scimmia ed un essere umano di colore azzurro con al centro la scritta "Animalisti Italiani Onlus";

per  
di  
ti.  
gio

l'utilizzo del suddetto logo istituzionale è concesso esclusi-  
vamente e limitatamente per le iniziative tese al raggiungi-  
mento degli scopi istituzionali dell'Associazione esplicitati  
nello Statuto.

sa-  
tà,  
bri  
on-  
iu-  
tto

Coloro i quali ricoprono a vario titolo cariche istituzionali  
di carattere nazionale previste nello Statuto (Presidente,  
componenti il Direttivo, Rappresentante Legale, ecc..) non ri-  
spondono a nessun titolo delle obbligazioni contratte dalle  
singole articolazioni locali anche se preordinate al conseguimen-  
to di finalità propria dell'Associazione Nazionale, come  
pure non rispondono a nessun titolo di qualsiasi atto o azione  
illegale commesso/a o posto/a in essere dal Delegato o Rappre-  
sentante Locale;

3) Viene fatta distinzione tra rappresentante locale (che ope-  
ra in termini di volontariato) e Delegato Locale (che viene  
eletto, ogni due anni, da un'assemblea dei soci locali in re-  
gola con l'iscrizione e nel rispetto della parità di genere).

ci-  
l),  
ia-

L'assemblea dei soci elegge anche i componenti del Consiglio  
Direttivo Locale, a cui spettano i compiti di ordinaria ammi-  
nistrazione della Delegazione e di collaborazione con il Dele-  
gato.

et-  
tu-

I Rappresentanti Locali vengono nominati e revocati con deli-  
bera del Direttivo Nazionale dell'Associazione.

pre  
s";

I Delegati Locali (nonché i Rappresentanti Locali), sottoscri-  
vendo il presente documento, dichiarano:

- a) di aver letto lo statuto dell'associazione;
- b) di approvare i principi ed i contenuti dello Statuto dell'Associazione;
- c) che tutte le iniziative, di qualsiasi genere, che si intraprenderanno in qualità di Delegati Locali dell'Associazione (nonché di Rappresentanti Locali) avranno quale unico e prioritario obiettivo quello del perseguimento degli scopi dell'Associazione così come riportati nello Statuto della stessa;
- d) che, pur nel rispetto della più ampia autonomia riconosciuta alle Delegazioni Locali (ed ai Rappresentanti Locali), si impegneranno ad informare costantemente la Sede Nazionale dell'Associazione sulle iniziative che si intenderanno intraprendere (essi si impegnano, quindi, in totale autonomia e con l'unico vincolo di aderire allo spirito ed agli scopi dell'Associazione riportati nello Statuto, a fare proselitismo: per favorire il raggiungimento di questo obiettivo, i delegati locali (esclusi i Rappresentanti Locali) vengono incentivati, come previsto all'articolo 12 dello statuto, con il diritto di ricevere il 40% delle quote di iscrizione che viene corrisposto dalla sede nazionale sotto forma di materiale (vestiario, gadget, pubblicità) nonché con quanto riportato al successivo punto 4 lettere b del presente documento;
- e) che gli eventuali lasciti testamentari destinati alla Sezione Locale o ad essi destinati in qualità di Delegati o Rap-

presentanti Locali dell'Associazione saranno interamente devoluti alla Sede Nazionale che li destinerà soltanto ed unicamente al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione;

4) Altresì, viene riconosciuta e concessa ampia autonomia alle articolazioni periferiche al fine di individuare le più svariate forme lecite di autofinanziamento e di organizzazione interna, come:

- a) pubblicizzare la propria attività anche con la creazione di un proprio sito internet;
- b) organizzare eventi curati direttamente dall'articolazione periferica che beneficerà degli eventuali contributi pubblici e/o privati che riuscirà ad intercettare, trattenendo i 2/3 degli stessi (la rimanente quota, pari ad 1/3 del contributo, sarà devoluta dalla Sezione Locale o dal Rappresentante Locale alla Sede Nazionale dell'Associazione);
- c) organizzare manifestazioni;
- d) curare in totale autonomia i rapporti con la stampa ed in generale con i mass-media;
- e) gestire eventualmente canili, gattili e/o qualsiasi altro centro di accoglienza di animali abbandonati, feriti, maltrattati, ecc... che abbia funzione di ricovero e di assistenza, per permanenze temporanee, con totale autonomia organizzativa, con l'unico vincolo del rispetto dei principi Statutari dell'Associazione ed in aderenza a quanto riportato al sopra

	riportato punto 2, terzo periodo, in materia di assunzioni di	del
	responsabilità, anche in convenzione con Enti pubblici e/o	sup
	privati;	C
	Le somme trattenute saranno utilizzate dalle articolazioni pe-	Art
	riferiche solo ed esclusivamente per il perseguimento degli	1.
	scopi dell'Associazione così come riportati nello Statuto del-	no.
	la stessa;	2.
	5) I Delegati Locali (esclusi i Rappresentanti Locali) che de-	all
	cidessero di dotare la Delegazione da essi rappresentata del	pre
	Codice Fiscale, si riconosceranno nell'atto costitutivo della	ci
	Sede Nazionale dell'Associazione nonché nello Statuto della	3.
	stessa.	del
	<b>Art.13) Consulta Nazionale dei Rappresentanti Locali Comunali,</b>	del
	<b>Provinciali, Regionali.</b>	Art
	La Consulta Nazionale è costituita dai Rappresentanti Locali	1.
	che hanno assolto tutti gli adempimenti previsti per la nomina	ret
	e, quindi, con ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale av-	fon
	venuta.	str
	Può riunirsi una volta l'anno su richiesta di almeno 1/5 dei	2.
	Rappresentanti Locali in regola con la nomina oppure su ri-	di
	chiesta del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, è	e d
	presieduta del Presidente dell'Associazione o da un Consiglie-	Art
	re del Direttivo Nazionale.	Per
	<b>Art.14) Emolumenti degli organi amministrativi e di controllo</b>	fia
	Ai componenti del Consiglio Direttivo e a quelli del Collegio	ass

dei Revisori potrà essere corrisposto un compenso annuo non superiore ai massimi previsti dall'art.10 sesto comma lettera C del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.

#### **Art.15) Bilancio Consuntivo e Preventivo**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e deve sottoporre alla loro approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

3. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### **Art.16) Avanzi di Gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.17) Articolazione dell'Associazione**

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni internazionali e nazionali, sulla

base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

**Art.18) Scioglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino nel campo della tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art.19) Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Roma.

**Norma transitoria**

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al testo dello statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dalla normativa vigente in materia, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

F.to: Walter Caporali

" Elvira BELLELLI Notaio